



**Lotto n. 9**

**CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZA  
DI ASSICURAZIONE CYBER RISK  
STIPULATA TRA**

**SOGEI S.P.A.**

Via Mario Carucci 99 00143 - Roma  
P.IVA 01043931003

e

Ragione sociale

Sede legale

P. Iva .....

Decorrenza : dalle ore 24.00 del 31.12.2026  
Scadenza : alle ore 24.00 del 31.12.2028  
Scadenza anniversaria al 31/12 di ogni anno

Premio lordo annuale

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'attività di cui sopra può essere svolta in regime di "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative

Il contratto di assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028, con frazionamento annuale del premio, senza tacito rinnovo.

Alla scadenza del 31/12/2028 la Contraente si riserva la facoltà:

- di procedere con l'attivazione del rinnovo per ulteriori 12 mesi e precisamente fino al 31/12/2029 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- di chiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea, della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società, s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Il premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che sarà conteggiato sulla base di 1/365 esimo del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

## SOMMARIO

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>SCHEDA DI POLIZZA</b>                                                               | 5  |
| 1. CONTRAENTE                                                                          | 5  |
| 2. MASSIMALE PER SINISTRO E IN AGGREGATO PER PERIODO ASSICURATIVO                      | 5  |
| 3. FRANCHIGIA                                                                          | 5  |
| 4. PREMIO LORDO ANNUO                                                                  | 5  |
| 5. TERRITORIALITÀ                                                                      | 5  |
| 6. PERIODO ASSICURATIVO                                                                | 5  |
| 7. RETROATTIVITÀ                                                                       | 5  |
| 8. NOTIFICA DI SINISTRI                                                                | 5  |
| 9. FORO COMPETENTE                                                                     | 5  |
| 10. PERIODO DI OSSERVAZIONE                                                            | 5  |
| <b>AVVERTENZE</b>                                                                      | 6  |
| <b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>                                                           | 7  |
| <b>SEZIONE 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</b>                                          | 10 |
| 1.0. PREVALENZA DELLE CONDIZIONI                                                       | 10 |
| 1.1. COPERTURA DANNI PROPRI                                                            | 10 |
| 1.1.1. Interruzione di Attività                                                        | 10 |
| 1.1.2. Costi e Spese                                                                   | 10 |
| 1.1.3. Protezione dei Dati personali                                                   | 11 |
| 1.1.4. Costi di difesa risultanti da una indagine                                      | 11 |
| 1.1.5. Cyber estorsione                                                                | 11 |
| 1.2. COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER                                       | 11 |
| 1.2.1. Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di Dati personali | 11 |
| 1.2.2. Responsabilità derivante dai media                                              | 12 |
| <b>SEZIONE 2 - DEFINIZIONI</b>                                                         | 13 |
| 2.1. Assicurato                                                                        | 13 |
| 2.2. Assicuratore                                                                      | 13 |
| 2.3. Assicurazione                                                                     | 13 |
| 2.4. Atto malevolo                                                                     | 13 |
| 2.5. Aumento del costo del lavoro                                                      | 13 |
| 2.6. Autorità di regolamentazione                                                      | 13 |
| 2.7. Contraente                                                                        | 14 |
| 2.8. Costi di difesa                                                                   | 14 |
| 2.9. Costi e Spese                                                                     | 14 |
| 2.10. Cyber estorsione                                                                 | 14 |
| 2.11. Danni                                                                            | 14 |
| 2.12. Danno patrimoniale diretto                                                       | 14 |
| 2.13. Dati                                                                             | 14 |
| 2.14. Dati personali                                                                   | 14 |
| 2.15. Denaro                                                                           | 14 |
| 2.16. Evento accidentale                                                               | 15 |
| 2.17. E-Crime                                                                          | 15 |
| 2.18. Impatto finanziario                                                              | 15 |
| 2.19. Indagine                                                                         | 15 |
| 2.20. Istruzioni fraudolente                                                           | 15 |
| 2.21. Lesione fisica                                                                   | 15 |
| 2.22. Perdita                                                                          | 15 |
| 2.23. Periodo Assicurativo                                                             | 15 |
| 2.24. Periodo di Carenza                                                               | 16 |
| 2.25. Periodo di indennizzo                                                            | 16 |
| 2.26. Periodo di osservazione                                                          | 16 |
| 2.27. Persona assicurata                                                               | 16 |
| 2.28. Polizza                                                                          | 16 |
| 2.29. Profitto lordo                                                                   | 16 |
| 2.30. Regolamentazione riguardo i dati personali                                       | 17 |

|                                        |                                                                              |    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.31.                                  | Richiesta di risarcimento                                                    | 17 |
| 2.32.                                  | Sanzione                                                                     | 17 |
| 2.33.                                  | Sistema informatico dell'Assicurato                                          | 17 |
| 2.34.                                  | Terzo                                                                        | 17 |
| 2.35.                                  | Trasferimento fraudolento di fondi                                           | 17 |
| 2.36.                                  | Violazione della confidenzialità di Dati personali                           | 17 |
| 2.37.                                  | Violazione della sicurezza                                                   | 18 |
| <b>SEZIONE 3 - ESCLUSIONI</b>          |                                                                              | 19 |
| 3.1                                    | Condotte dolose                                                              | 19 |
| 3.2                                    | Perdita nota                                                                 | 19 |
| 3.3                                    | Responsabilità contrattuale                                                  | 19 |
| 3.4                                    | Crime                                                                        | 19 |
| 3.5                                    | Lesioni fisiche                                                              | 19 |
| 3.6                                    | Danno materiale                                                              | 19 |
| 3.7                                    | Brevetti / Anti-Trust                                                        | 20 |
| 3.8                                    | Richiesta di risarcimento degli azionisti                                    | 20 |
| 3.9                                    | Valore monetario                                                             | 20 |
| 3.10                                   | Tasse e sanzioni                                                             | 20 |
| 3.11                                   | Compensi                                                                     | 20 |
| 3.12                                   | Infrastruttura esterna                                                       | 20 |
| 3.13                                   | Sotto-dimensionamento volontario                                             | 20 |
| 3.14                                   | Guerra e guerra informatica                                                  | 21 |
| 3.15                                   | Forza maggiore                                                               | 21 |
| 3.16                                   | Clausola di esclusione OFAC                                                  | 21 |
| <b>SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI</b> |                                                                              | 22 |
| 4.1                                    | Territorialità                                                               | 22 |
| 4.2                                    | Massimale per periodo assicurativo                                           | 22 |
| 4.3                                    | Franchigia                                                                   | 22 |
| 4.4                                    | Copertura in forma "Claims Made"                                             | 22 |
| 4.5                                    | Altra assicurazione                                                          | 22 |
| 4.6                                    | Calcolo dei costi di interruzione attività                                   | 22 |
| 4.7                                    | Acquisizione e costituzione di nuove società controllate                     | 22 |
| 4.8                                    | Fusione o acquisizione della Contraente                                      | 23 |
| 4.9                                    | Legge applicabile                                                            | 23 |
| 4.10                                   | Separazione delle proposte di assicurazione                                  | 23 |
| 4.11                                   | Periodo di osservazione                                                      | 23 |
| 4.12                                   | Durata del contratto, rinnovo della copertura, recesso annuale               | 23 |
| 4.13                                   | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia                             | 24 |
| 4.14                                   | Revisione del prezzo                                                         | 24 |
| 4.15                                   | Forma delle comunicazioni                                                    | 25 |
| 4.16                                   | Oneri fiscali                                                                | 25 |
| 4.17                                   | Interpretazione del contratto - Clausola di Buona Fede                       | 25 |
| 4.18                                   | Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari                      | 25 |
| 4.19                                   | Trattamento dei dati personali                                               | 26 |
| 4.20                                   | Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta       | 27 |
| 4.21                                   | Assicurazione presso diversi assicuratori                                    | 27 |
| 4.22                                   | Recesso per sinistro                                                         | 27 |
| 4.23                                   | Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione                           | 27 |
| 4.24                                   | Obblighi e adempimenti a carico del fornitore                                | 28 |
| 4.25                                   | Clausola intermediari                                                        | 29 |
| 4.26                                   | Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione | 30 |
| 4.27                                   | Disciplina dell'appalto                                                      | 31 |
| 4.28                                   | Clausole vessatorie                                                          | 31 |
| 4.29                                   | Garanzia definitiva                                                          | 31 |
| 4.30                                   | Divieto di Cessione del contratto e cessione del credito                     | 32 |
| 4.31                                   | Subappalto                                                                   | 32 |
| 4.32                                   | Incompatibilità                                                              | 32 |

|                                                     |                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.33                                                | Clausola Di Restrizione Dell'ambito di Applicazione Territoriale | 32        |
| <b>SEZIONE 5 - NOTIFICA E GESTIONE DEI SINISTRI</b> |                                                                  | <b>33</b> |
| 5.1                                                 | Notifica di una Perdita                                          | 33        |
| 5.2                                                 | Gestione della perdita                                           | 33        |
| 5.3                                                 | Accordo/transazione                                              | 34        |
| 5.4                                                 | Mitigazione di una Perdita                                       | 34        |
| 5.5                                                 | Surroga e rivalsa                                                | 34        |
| 5.6                                                 | Pagamento della Perdita                                          | 34        |
| <b>SEZIONE 6 – PREMIO ANNUO LORDO</b>               |                                                                  | <b>35</b> |
| <b>RECLAMI</b>                                      |                                                                  | <b>36</b> |

## SCHEDA DI POLIZZA

**1. CONTRAENTE**

Sogei SpA Via Mario Carucci 99, 00143 Roma

**2. MASSIMALE PER SINISTRO E IN AGGREGATO PER PERIODO ASSICURATIVO**

€ 20.000.000,00 (VENTIIMILIONI)

**3. FRANCHIGIA**

€ 50.000,00 per sinistro

Periodo di Carenza Assoluto per la garanzia 1.1.1 "Interruzione di Attività": 24 ore

**4. PREMIO LORDO ANNUO**

€.....

**5. TERRITORIALITÀ**

Mondo Intero

**6. PERIODO ASSICURATIVO**

Dalle ore 24:00 del 31.12.2026 alle ore 24:00 del 31.12.2028

**7. RETROATTIVITÀ**

illimitata

**8. NOTIFICA DI SINISTRI**

[dettagli del centro di notifica sinistri - a cura dell'Assicuratore]

**9. FORO COMPETENTE**

Foro di Roma.

**10. PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- 12 mesi al 75% del premio
- 36 mesi al 150% del premio
- 72 mesi al 225% del premio

**AVVERTENZE**

La presente Polizza è costituita dai seguenti elementi:

**SCHEMA DI POLIZZA**

**AVVERTENZE**

## DESCRIZIONE ATTIVITA' ASSICURATA

### SEZIONE 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### SEZIONE 2 DEFINIZIONI

### SEZIONE 3 ESCLUSIONI

### SEZIONE 4 CONDIZIONI GENERALI

### SEZIONE 5 NOTIFICHE E GESTIONE SINISTRI

### SEZIONE 6 RIPARTIZIONE DEL PREMIO

Regole per l'interpretazione della Polizza

I termini della presente Polizza scritti in **carattere grassetto con lettera iniziale in maiuscolo** rimandano ad una specifica definizione contenuta nella **SEZIONE 2 - DEFINIZIONI**.

I termini utilizzati al singolare includono anche il loro corrispettivo al plurale e vice-versa.

Qualunque richiamo legale e normativo menzionato nella presente Polizza dovrà essere interpretato come:

- un riferimento a qualunque nuova disposizione legale o normativa che si sostituisce a quella precedentemente in vigore, e
- inclusivo di tutti i riferimenti legali o normativi equivalenti vigenti in altre giurisdizioni.

La presente Polizza è sottoscritta sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'Assicurato su richiesta dell'**Assicuratore** durante il processo di sottoscrizione o rinnovo della stessa.

La sezione "Copertura della Responsabilità Civile Cyber" viene attivata in seguito ad una **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**.

La sezione "Copertura Danni Propri" è prestata sulla base della scoperta di una **Perdita** da parte di un dipendente dell'**Assicurato**.

L'Assicuratore non fornirà copertura, né sarà obbligato a pagare un qualunque sinistro, né sarà obbligato a fornire un qualsiasi beneficio in virtù del presente contratto, nel momento in cui, il pagamento di tale sinistro, o la fornitura di tale beneficio espongono l'**Assicuratore** a qualunque sanzione, proibizione o restrizione in virtù delle risoluzioni delle nazioni Unite o a sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'attività di cui sopra può essere svolta in regime di "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.

Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative

A titolo esemplificativo e non limitativo viene riportata di seguito una breve descrizione delle attività svolte.

La Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni di: società strumentale preposta, secondo il modello del in house providing, al settore dell'Information and Communication Technology del MEF e delle articolazioni organizzative dello stesso.

Svolge le proprie attività per il sistema informativo della fiscalità e per il sistema informativo dell'economia. Inoltre, svolge altre attività nel settore dell'ICT per conto di Amministrazioni pubbliche ed organismi ed Enti che svolgono

attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, così come si rileva dallo statuto, e suoi successivi aggiornamenti, e dalla missione della Società disponibili anche sul sito istituzionale. Può inoltre svolgere, negli ambiti indicati, attività anche con Amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati.

Svolge:

- attività di elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale, della revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 146/1998; la predisposizione delle metodologie e la elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, svolgendo tutte le funzioni allo scopo previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché ogni altra attività necessaria.
- ogni attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, aggiornare la mappa del rischio di evasione e individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 95/2012 è stata determinata l'incorporazione del ramo IT di Consip S.p.A. nella Contraente e, pertanto, sono state demandate alla Sogei l'esecuzione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.L. n. 414/1997. Pertanto ad oggi tra le Strutture Organizzative rientrano anche i Dipartimenti del MEF, ed in particolare il Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali.

Sogei eroga altresì le proprie attività per altre amministrazioni pubbliche al di fuori del Ministero dell'economia e delle finanze tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia per la coesione territoriale, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo Sviluppo Economico, l'AGID, nonché il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Sogei, nell'ambito del processo di innovazione degli apparati amministrativi e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, ha l'incarico di provvedere allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione del Sistema informativo della fiscalità e della economia, ad ogni attività direttamente o indirettamente collegata e connessa a quella di cui sopra ivi compresi supporto, assistenza e consulenza dell'Amministrazione secondo quanto disciplinato nei Contratti quadro e nelle Convenzioni in essere con il Dipartimento delle Finanze, con il DAG e nei Contratti Esecutivi ed in quelli derivati, con le Strutture e articolazioni Organizzative di cui sopra, nonché in specifici contratti con altri Enti e/o Amministrazioni pubbliche come sopra e nel seguito richiamati.

La Sogei, ai sensi dell'articolo 1, comma 306 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), provvede poi per il Ministero dell'Interno alla progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, banca dati di interesse nazionale istituita dall'articolo 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 presso il Ministero dell'Interno.

La Sogei, ai sensi dell'art. 33-septies del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.lgs. n. 179/2016, è incaricata altresì della realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

Le attività svolte da Sogei riguardano a titolo indicativo e non esaustivo, tra le altre, la progettazione di sistemi informativi complessi, di soluzione informatiche, lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo, la predisposizione e conduzione degli ambienti operativi e di sicurezza dei centri di elaborazione dati, il collaudo, l'assistenza tecnica, la formazione, la sperimentazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, i servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici, il supporto specialistico per gli studi economico fiscali volti alla realizzazione di modelli previsionali.

La Sogei è una persona giuridica la quale, atteso il proprio assetto proprietario, si configura anche, quando agisce per acquisire beni e servizi per conto dell'Amministrazione Finanziaria, quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni. In tale ambito, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del richiamato D.L. n. 95/12, la Sogei, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

**A titolo indicativo e non esaustivo Sogei svolge, anche attraverso il ricorso a collaborazioni esterne, le seguenti attività:**

**1) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema informativo della fiscalità.**

In tali attività rientrano:

- Attività di sviluppo software volta:
  - allo sviluppo di nuove applicazioni ed alla manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;
  - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione di prodotti software di mercato;
  - alla realizzazione di interventi software di "business Intelligence" e di "Datawarehouse";
  - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione sui sistemi ERP.
- Attività di verifica e collaudo.
- Attività di assistenza e supporto all'Amministrazione Finanziaria.
- Attività di conduzione, volta:
  - o all'esercizio della rete;
  - o all'assistenza centrale agli utenti;
  - o alla manutenzione delle applicazioni software in esercizio;
  - o alla conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi di elaborazione centrali (mainframe e open) e dei sottosistemi ad essi collegati direttamente o in rete e dei sistemi periferici;
  - o ai servizi di fotocopione e spedizione;
  - o al sistema di posta elettronica, ed ai servizi internet;
  - o alla realizzazione ed adeguamento delle reti locali;
  - o al disaster recovery (di base ed esteso);
  - o alla formazione e-learning
- Attività di Certificatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Attività di gestore del servizio di posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 e D. M. 2 novembre 2005.
- Attività di sviluppo, collaudo, conduzione e manutenzione di canali telematici per l'accesso ai servizi, nonché assistenza agli utenti del canale telematico del territorio.
- Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Sistemi informativi, attraverso le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.
- Fornitura/scambio dati con Pubbliche Amministrazioni, Enti, intermediari, concessionari, imprese e cittadini.
- Interventi volti al miglioramento della qualità del patrimonio cartografico dell'agenzia del territorio;
- Prestazioni di sviluppo, gestione e manutenzione per i sistemi delle Conservatorie, delle
- Dogane, del Demanio, della Riscossione.

**2) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione, come descritte al punto 1, di altri Sistemi informativi affidati o in corso di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alla Contraente:**

- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ed emissione e distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione dei sistemi di gioco (totalizzatori nazionali) per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e dei concorsi a pronostico, dei sistemi di controllo dei giochi (ad es. apparecchi da divertimento e intrattenimento, Bingo, giochi di abilità, ecc) e dell'anagrafe dei conti di gioco.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchi da intrattenimento, su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchiature da gioco c.d. "totem", su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S (Video Lottery Terminal – VLT).
- Accertamenti tecnici su richiesta di AAMS, su specifici modelli di apparecchi da intrattenimento di cui

- all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.
- Attività richieste da AAMS per la verifica tecnica di componenti della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento
  - rispondenza dei sistemi di gioco dei concessionari ai requisiti previsti dagli obblighi di convenzione, in ottemperanza a quanto previsto da capitolati o specifiche tecniche, anche nell'ambito di procedure di selezione.
  - Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema di "disaster recovery/business continuity" per la Pubblica Amministrazione.
  - Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione di sistemi informativi per ACI, etc.
  - Fatturazione elettronica.
  - I servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici.
  - Realizzazione di software, sviluppi, manutenzione e servizi accessori relativamente a strumenti investigativi e tecnologie ad alta efficacia per il tracciamento e la interdizione di reti terroristiche (progetto TITAN) verso la Commissione Europea, gli Stati UE e l'Amministrazione italiana.
  - Diritti di titolarità esclusiva di prodotti e innovazioni sviluppate autonomamente.
  - Titolarietà di brevetti e marchi.
- 3) **Attività che nel corso di durata della copertura venissero affidate alla Contraente in esecuzione dei contratti con le Amministrazioni e gli Enti.**
- 4) **Attività di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2022, n.92, volto a regolamentare l'accreditamento dei CV e dei Laboratori di Prova istituiti presso amministrazioni o enti pubblici.**

## SEZIONE 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente Polizza l' **Assicuratore** e l'**Assicurato** concordano quanto segue:

## 1.0 - PREVALENZA DELLE CONDIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto prevalgono integralmente su tutte le eventuali condizioni riportate sui moduli prestampati della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla Polizza, che quindi devono intendersi derogate, ove in contrasto, dal presente contratto. La firma apposta dalla **Contraente** su moduli a stampa vale dunque alla stregua di presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Compagnie di Assicurazione partecipanti alla Coassicurazione.

### 1.1 - COPERTURA DANNI PROPRI

Tutti i Costi e le Spese che ricadono nell'ambito della garanzia di cui ai successivi punti 1.1.1 "Interruzione di Attività" e 1.1.2 "Costi e Spese" sono coperti unicamente durante il **Periodo di Indennizzo**.

#### 1.1.1. Interruzione di Attività

L'Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato:

- I. La perdita di Profitto Lordo sostenuta dall'Assicurato, e
- II. L'Aumento del costo del lavoro sostenuto dall'Assicurato

derivante da una Violazione della sicurezza o da una Violazione della confidenzialità di dati personali, in ogni caso scoperta durante il Periodo Assicurativo.

La presente garanzia si intenderà inoltre prestata anche a seguito di una interruzione dell'operatività del Sistema informatico dell'Assicurato a seguito della decisione di una Autorità di regolamentazione, oppure a seguito della decisione di un Assicurato, qualora si renda necessaria al fine di limitare un potenziale Impatto finanziario.

La garanzia opera anche in seguito all'arresto volontario del Sistema informatico dell'Assicurato posto in essere dall'Assicurato allo scopo di evitare o contenere l'interruzione di attività.

#### 1.1.2. Costi e Spese

L'Assicuratore si farà carico di tutti i Costi e le Spese, sostenuti dall'Assicurato, derivanti da una Violazione della sicurezza scoperta durante il Periodo Assicurativo e volti a:

- I. Identificare, analizzare una Violazione della sicurezza,
- II. Ripristinare il Sistema informatico dell'Assicurato allo stato precedente alla Perdita,
- III. Mantenere operativo il Sistema informatico dell'Assicurato,
- IV. Ripristinare i Dati,
- V. Fornire assistenza legale per adempiere a:
  - a. ogni obbligo legale o normativo,
  - b. una richiesta di un Autorità di regolamentazione.

L'Assicuratore inoltre indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, previo consenso scritto dell'Assicuratore:

- I. Qualsiasi altra spesa sostenuta dall'Assicurato, oltre a quelle sopra-menzionate,
- II. I costi di mitigazione intrapresi per prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'Assicurato verso una potenziale responsabilità,
- III. I costi per la quantificazione di una Perdita: ovvero i costi per avvalersi di consulenti esterni per identificare, presentare, verificare e/o negoziare la valutazione di una Perdita coperta dalla presente Polizza.
- IV. I Costi e le Spese occorsi per definire una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'Assicurato, inclusa, ma non limitata alla notifica degli individui in seguito ad una Violazione della confidenzialità di Dati personali, anche nel caso non ci siano specifici obblighi legali o regolamentari a farlo a seguito di sinistro.

L'Assicurato avrà inoltre facoltà, previo consenso scritto dell'Assicuratore, di nominare un perito.

I riferimenti del perito dovranno essere notificati all'Assicuratore non appena possibile successivamente alla notifica della Perdita all'Assicuratore.

#### 1.1.3. Protezione dei Dati personali

L'Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, tutti i Costi e le Spese, conseguenti a qualsiasi obbligo legale o normativo derivante da una Violazione della confidenzialità di dati personali scoperta durante il Periodo Assicurativo.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si intendono inclusi i costi sostenuti dall'Assicurato per la prestazione di assistenza legale da parte di qualsivoglia avvocato o consulente legale.

L'Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, previo consenso scritto dell'Assicuratore, i Costi e le Spese sostenuti per:

- I. definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'Assicurato,
- II. prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'Assicurato ad una potenziale responsabilità,
- III. identificare e controllare qualsiasi potenziale uso improprio di Dati personali.

#### **1.1.4. Costi di difesa risultanti da una indagine**

L'Assicuratore si farà carico dei Costi di difesa sostenuti dall'Assicurato come risultato di una Indagine effettuata contro l'Assicurato da una Autorità di regolamentazione in seguito ad una Violazione della sicurezza o ad una Violazione della confidenzialità di Dati personali in ogni caso scoperta durante il Periodo Assicurativo.

#### **1.1.5. Cyber estorsione**

L'Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, tutti i Costi e le Spese sostenuti in seguito ad una Cyber estorsione scoperta durante il Periodo Assicurativo, ad eccezione di denaro, fondi, valute digitali, beni o servizi commerciabili, nonché di qualunque corrispettivo richiesto per porre termine ad una Cyber estorsione. S'intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto dal quale proviene la minaccia.

### **1.2 - COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE CYBER**

#### **1.2.1. Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di Dati personali**

L'Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato i Costi di difesa e i Danni derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo, e rivolta contro l'Assicurato, avvenuta durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile) a seguito di una Violazione della sicurezza o una Violazione della confidenzialità di Dati personali.

#### **1.2.2. Responsabilità derivante dai media**

L'Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, i Costi di difesa e i Danni derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo, e rivolta all'Assicurato, avvenuta durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile), come risultato di qualsiasi riproduzione, pubblicazione, comunicazione, informazione o contenuto digitale pubblicato sul sito internet dell'Assicurato e/o sui siti di social networking, afferente a qualunque atto, errore, omissione, o Violazione della sicurezza, come di seguito elencato:

- I. Diffamazione, calunnia o danno della reputazione di una persona fisica o giuridica,
- II. Violazione di qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale, copyright, slogan, marchio commerciale, ditta, licenza, brevetto, idea, informazione o nome del dominio,
- III. Violazione della privacy e/o diritto di immagine,
- IV. Furto d'identità, inteso come un utilizzo indebito, totale o parziale, dei Dati personali di un individuo con l'obiettivo di danneggiarne la reputazione od ottenere del denaro o dei vantaggi.

A maggior precisazione, ed in parziale deroga all'art. 1900 del Codice Civile, le garanzie di cui all'Art. 1.1 - COPERTURA DANNI PROPRI e all'Art. 1.2 - COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE CYBER sono prestate anche per le Perdite dovute a colpa grave di un Assicurato.

## **SEZIONE 2 - DEFINIZIONI**

Laddove utilizzati nella presente Polizza, ai termini qui di seguito viene attribuito il seguente significato:

## **2.1. Assicurato**

- I. Il Contraente, e
- II. qualunque controllata definita come una entità in cui la Contraente alla data o prima del Periodo Assicurativo, oppure ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4.7 - Acquisizione e costituzione di nuove società controllate:
  - a) Disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o
  - b) Nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o
  - c) Sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.
- III. qualunque Persona Assicurata.

## **2.2. Assicuratore**

L'impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione identificati nei documenti di Polizza.

## **2.3. Assicurazione**

Il contratto di Assicurazione.

## **2.4. Atto malevolo**

- I. Qualunque accesso non autorizzato del Sistema informatico dell'Assicurato, o
- II. Qualunque utilizzo non autorizzato del Sistema informatico dell'Assicurato, o
- III. Un attacco Denial of Service (DoS) al Sistema informatico dell'Assicurato, o
- IV. Qualunque non autorizzata introduzione, estrazione, riproduzione, trasmissione, cancellazione, divulgazione, danneggiamento, corruzione o modifica di Dati contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato o utilizzati dal Sistema informatico dell'Assicurato..

## **2.5. Aumento del costo del lavoro**

Tutti i Costi e le Spese sostenuti dall'Assicurato per ridurre o evitare una perdita di Profitto lordo o una perdita di Margine di intermediazione a prescindere dal fatto che abbiano prodotto risultati effettivi oppure no.

A maggior precisazione, si conviene, di comune accordo tra le parti, che qualora si abbia un back-log a seguito di una Perdita, allora l'Assicuratore continuerà a pagare i Costi e le Spese fino a quando tale back-log non sia stato rimosso o risolto.

## **2.6. Autorità di regolamentazione**

Qualunque autorità pubblica che è autorizzata a imporre obblighi regolatori e/o legali in relazione al processo di trattamento dei Dati personali o di sicurezza informatica.

## **2.7. Contraente**

Il soggetto indicato al punto 1 della Scheda di Polizza.

## **2.8. Costi di difesa**

Qualunque compenso, costo e spesa sostenuti da o per conto dell'Assicurato in relazione alla risposta a, e/o difesa, appello e/o accordo relativi a una Richiesta di risarcimento o una Indagine.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della massimale indicato al punto 2 della Scheda di Polizza. Tuttavia, nel caso sia dovuta al Terzo danneggiato una somma superiore al massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

## **2.9. Costi e Spese**

Qualunque necessario e ragionevole compenso, costo e spesa sostenuto/a dall'Assicurato e nel quale non sarebbe incorso in assenza di una Perdita.

## **2.10. Cyber estorsione**

Qualsiasi ottenimento o tentativo di ottenere qualunque impegno, informazione, bene, servizio, danaro o qualunque altro valore dall'Assicurato sotto la minaccia di commettere o commettendo una Violazione della sicurezza o Violazione della confidenzialità di Dati personali.

## **2.11. Danni**

Qualsiasi ammontare che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare, per capitale, interessi e spese. La copertura esclude sanzioni punitive, aggravate, multiple ed esemplari.

## **2.12. Danno diretto al patrimonio**

Il valore di rimpiazzo del Denaro o il valore di mercato dei titoli al momento in cui il Furto viene scoperto.

## **2.13. Dati**

Qualunque informazione memorizzata in formato digitale.

## **2.14. Dati personali**

Qualsiasi informazione tramite la quale un individuo possa essere identificato o sia identificabile.

## **2.15. Denaro**

Valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, travellers cheques, vaglia postali od ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico.

## **2.16. Evento accidentale**

Qualunque involontaria o non-intenzionale:

- I. Compromissione o perdita di Dati, o
- II. Parziale o completa indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato.

## **2.17. E-Crime**

Qualsivoglia danno patrimoniale diretto derivante da qualunque dei seguenti crimini:

- I. Istruzioni Fraudolente;
- II. Trasferimento fraudolento di fondi;

### **2.18. Impatto finanziario**

Qualunque conseguenza economica o finanziaria di una **Perdita** coperta dalla presente Polizza.

### **2.19. Indagine**

Qualunque indagine, investigazione, ispezione o procedimento formale o ufficiale dell'Autorità di regolamentazione rivolto contro l'Assicurato o suoi rappresentanti.

### **2.20. Istruzioni fraudolente**

Qualunque perdita che risulti direttamente dal Trasferimento fraudolento di fondi, pagamento o consegna di Denaro o Titoli da parte dell'Assicurato quale risultato diretto di Istruzioni Fraudolente, a condizione che tale perdita sia scoperta per la prima volta dall'Assicurato e sia notificata all'Assicuratore per iscritto durante il Periodo Assicurativo e a condizione che la perdita avvenga successivamente alla Data di Retroattività e prima della scadenza del Periodo Assicurativo.

### **2.21. Lesione fisica**

Qualsiasi danno fisico o psichico subito da una qualsiasi persona fisica.

### **2.22. Perdita**

- I. Qualsiasi Violazione della sicurezza, o
- II. Qualsiasi Violazione della confidenzialità di dati personali, o
- III. Qualsiasi Cyber estorsione, o
- IV. Qualsiasi Richiesta di risarcimento.

### **2.23. Periodo Assicurativo**

Il periodo incluso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza utile, indicato al punto 6 della Scheda di Polizza.

### **2.24. Periodo di Carenza**

Per la copertura 1.1.1 "Interruzione di Attività", si intende il periodo di interruzione dell'attività indicato al punto 3 della Scheda di Polizza durante il quale la predetta copertura non è attiva.

In particolare:

Periodo di Carenza Assoluto:

Per Periodo di Carenza Assoluto si intende il lasso di tempo di parziale o completa indisponibilità del Sistema Informatico dell'Assicurato, per il quale non sarà riconosciuto alcun indennizzo, a prescindere dalla durata di tale indisponibilità. Il Periodo di Carenza Assoluto rappresenta pertanto una franchigia temporale applicabile per sinistro, in relazione alla quale nessun indennizzo spetta all'Assicurato per l'indisponibilità parziale o completa del Sistema informatico dell'Assicurato, a prescindere dalla durata complessiva di tale indisponibilità.

### **2.25. Periodo di indennizzo**

Per la Copertura 1.1.1 "Interruzione dell'attività": 3 (tre) mesi dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali.

Per le Coperture 1.1.2 "Costi e Spese" e 1.1.3 "Protezione dei dati personali": 12 (dodici) mesi dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali.

## **2.26. Periodo di osservazione**

Il periodo indicato al punto 9 della Scheda di Polizza, successivo alla scadenza del Periodo Assicurativo, nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo.

## **2.27. Persona assicurata**

Qualunque passato, presente o futuro:

- I. Socio, amministratore, dipendente, lavoratore interinale o a tempo determinato dell'Assicurato, mentre operano per conto dello stesso o dietro la sua direzione o sotto il suo controllo; o
- II. Collaboratore esterno, collaboratore autonomo, o altra persona similare vincolata da un contratto scritto con il Contraente o una società controllata e che operi sotto la direzione e supervisione di un Assicurato.

Il termine Persona assicurata comprende:

- I. il coniuge o, nelle giurisdizioni ove applicabile, il convivente di un socio, amministratore, dipendente o lavoratore, ma solo nel caso in cui la Richiesta di risarcimento sia avanzata nei confronti di tale socio, amministratore, dipendente o lavoratore;
- II. l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di un socio, amministratore, trustee, dipendente o lavoratore deceduto, ma solo nel caso in cui la Richiesta di risarcimento sia avanzata nei confronti di tale socio, amministratore, dipendente o lavoratore.

## **2.28. Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione

## **2.29. Profitto lordo**

Il fatturato realizzato in un dato periodo di 12 (dodici) mesi, esclusi i costi operativi variabili.

## **2.30. Regolamentazione riguardo i dati personali**

Qualsiasi standard avente forza di legge riguardo la protezione di Dati personali, incluso ma non limitato al Regolamento Europeo numero 2016/679 ("General Data Protection Regulation").

## **2.31. Richiesta di risarcimento**

Qualsiasi:

- i. pretesa avanzata per iscritto, presentata sia in via giudiziale che extra-giudiziale, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, relativa alla responsabilità dell'Assicurato;
- ii. procedimento penale o Indagine promossa nei confronti dell'Assicurato.

## **2.32. Sanzione**

Qualsiasi sanzione imposta da una **Autorità di regolamentazione**, la cui copertura non è espressamente proibita dalla legge.

## **2.33. Sistema informatico dell'Assicurato**

Qualunque computer, hardware o software, incluso ma non limitato a database e periferiche, apparecchiature, network, ed elementi di archiviazione ed elaborazione dati, sistemi IT ed OT, inclusi i Dati stessi, che sia:

- I. Appartenente all'Assicurato e/o,
- II. Affittato, utilizzato o legalmente posseduto dall'Assicurato tramite un accordo stipulato col proprietario dei diritti di tale sistema e/o,
- III. Operato contrattualmente da un Terzo esclusivamente per conto dell'Assicurato e/o,
- IV. Reso disponibile all'Assicurato tramite un contratto (e.g. cloud computing).

#### **2.34. Terzo**

Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato. La definizione di Terzo non include le Persone assicurate, a meno che tali Persone assicurate avanzino una richiesta di risarcimento ai sensi dell'Art. 1.2.1 - Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di Dati personali ed ai sensi dell'Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante da media.

#### **2.35. Trasferimento fraudolento di fondi**

Le perdite derivanti dalla sottrazione di fondi all'assicurato da un conto di pagamento a seguito di un attacco hacker al sistema informatico dell'assicurato da parte di un soggetto terzo in conseguenza del quale vengono impartite Istruzioni fraudolente elettroniche apparentemente provenienti dall'assicurato o da una persona o organizzazione autorizzata dall'assicurato e dirette a ottenere l'addebito, il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi dal conto di pagamento da parte dell'istituto finanziario.

#### **2.36. Violazione della confidenzialità di Dati personali**

- I. Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o trasmissione, perdita o corruzione di Dati personali sotto la cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o
- II. Qualsiasi provata o presunta non conformità dell'Assicurato nell'adempire ad una Regolamentazione riguardo i Dati personali.

#### **2.37. Violazione della sicurezza**

- I. Qualunque Atto malevolo,
- II. Qualunque Evento accidentale.

### **SEZIONE 3 - ESCLUSIONI**

Di comune accordo tra le parti si stabilisce che la presente Polizza esclude dal suo ambito di copertura:

#### **3.1. Condotte dolose**

Qualsiasi Perdita derivante da un atto doloso o fraudolento commesso dall'Assicurato o causata da una violazione di leggi o regolamenti da parte dell'Assicurato.

La presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato i Costi di difesa di cui alla presente Polizza finché una corte, un tribunale, un arbitro o un Autorità di regolamentazione non abbia accertato la responsabilità dell'Assicurato in via definitiva.

#### **3.2. Perdita nota**

Qualsiasi circostanza che, al momento della prima data di decorrenza della presente Polizza, l'Assicurato avrebbe

potuto ragionevolmente ritenere che avrebbe causato una Richiesta di risarcimento, e qualsiasi Perdita denunciata ai sensi di una Polizza di cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione.

### **3.3. Responsabilità contrattuale**

Qualsiasi Danno derivante da:

- I. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
- II. garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa;

La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all'Assicurato dalla legge.

La presente esclusione non si applica per:

- I. sanzioni contrattuali atte ad indennizzare i danni subiti da un Terzo.

### **3.4. Crime**

Qualunque appropriazione indebita di fondi, valori, o qualsiasi altro asset materiale.

Qualsiasi appropriazione indebita di valuta virtuale, bene virtuale da video games a qualunque altro asset immateriale.

Tale esclusione 3.4 – Crime non si applicherà alla garanzia E-CRIME qualora quest'ultima venga attivata.

### **3.5. Lesioni fisiche**

Qualsiasi Lesione Fisica, a meno che non derivante direttamente o indirettamente da una Richiesta di risarcimento volta ad ottenere un risarcimento ai sensi dell'Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante dai media o in seguito ad una Violazione della confidenzialità di dati personali.

### **3.6. Danno materiale**

Qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà diverse dai Dati, incluse le conseguenze dirette e indirette.

### **3.7. Brevetti/Anti-Trust**

Qualsiasi Richiesta di risarcimento basata su o risultante dai seguenti atti commessi dall'Assicurato:

- Qualunque violazione di brevetti;
- Qualunque presunto o provato atto di concorrenza sleale;
- Qualsiasi comportamento antitrust;
- Qualunque pubblicità ingannevole.

Gli ultimi due punti della presente esclusione non possono essere applicati alla copertura garantita dall'Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante dai media.

### **3.8. Richiesta di risarcimento degli azionisti**

Qualsiasi Richiesta di risarcimento effettuata da o per conto di un qualunque azionista volto a compensare danni sofferti in qualità di azionista dell'Assicurato.

Tale esclusione non si applicherà qualora la Richiesta di risarcimento avanzata dall'azionista sia direttamente

correlata alla Violazione della confidenzialità di dati personali dell'azionista.

### **3.9. Valore monetario**

Il valore monetario o commerciale dei Dati.

La presente esclusione non può essere applicata al valore economico di Dati che non possono essere ripristinati come da definizione di ripristino di cui all'Art 1.1.2 - Costi e Spese.

### **3.10. Tasse e sanzioni**

Tasse, multe e sanzioni pecuniarie diverse da quelle che possono essere imposte dall' Autorità di regolamentazione.

### **3.11. Compensi**

I costi, compensi o royalties che l'Assicurato è obbligato a pagare per continuare ad utilizzare qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale.

Tale esclusione è applicabile solamente alle garanzie di cui all'Art. 1.2.2 - Responsabilità derivante dai media.

### **3.12. Infrastruttura esterna**

Indisponibilità di infrastruttura esterna o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, indisponibilità di cavi o core internet infrastrutture server”.

### **3.13. Sotto-dimensionamento volontario**

Qualunque Impatto finanziario risultante da un sotto-dimensionamento volontario (determinato da un esperto esterno indipendente) del Sistema informatico dell'Assicurato.

Di comune accordo tra le parti, si stabilisce che le esclusioni disposte nell'Art. 3.13 - Infrastruttura esterna e nell'Art. 3.14 - Sotto-dimensionamento volontario, non sono applicabili nel caso di una Violazione della confidenzialità di dati personali.

### **3.14. Guerra e guerra informatica**

Qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra, dichiarata o non dichiarata o di una Guerra informatica.

Attribuzione della Guerra informatica

Fermo restando l'onere della prova dell'assicuratore nel determinare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato, l'assicurato e l'assicuratore prenderanno in considerazione le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato, oggetto della Guerra informatica in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Definizioni

- a) Per Guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato.
- b) Per Stato si intende Stato sovrano.
- c) Per Guerra si intende:
  - o sia l'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra

- civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione
- o sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

### **3.15. Forza maggiore**

Qualsiasi Richiesta di risarcimento o Perdita risultante da incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, onda anomala, o qualunque altro evento fisico, in ogni modo originato.

### **3.16. Clausola di esclusione OFAC**

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale

## **SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI**

### **4.1. Territorialità**

La presente Polizza è operante secondo la territorialità indicata al punto 5 della Scheda di Polizza.

### **4.2. Massimale per periodo assicurativo**

Il massimale prestato dalla presente Polizza è definito al punto 2 della Scheda di Polizza. Il massimale è definito come il massimo importo pagabile dall'Assicuratore durante il Periodo assicurativo per tutte le Perdite indennizzabili ai sensi della presente Polizza.

#### **4.3. Franchigia**

La franchigia applicabile ad ogni copertura è menzionata al punto 3 della Scheda di Polizza.

Nel caso in cui una Perdita comporti l'attivazione di diverse franchigie della presente Polizza, la franchigia più elevata si applicherà una sola volta.

Le Richieste di risarcimento collegate sono soggette ad un'unica franchigia.

#### **4.4. Copertura in forma "Claims Made"**

La copertura "RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER" contenuta nella presente Polizza è prestata in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da un Terzo durante il Periodo assicurativo o durante l'eventuale Periodo di osservazione.

#### **4.5. Altra assicurazione**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza. In caso di Perdita l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile.

#### **4.6. Calcolo dei costi di interruzione dell'attività**

Il calcolo delle perdite di cui all'Art. 1.1.1 - Interruzione di Attività in capo all'Assicurato dovrà essere basato sull'analisi dei ricavi e costi generati durante gli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti alla perdita (come registrato nella contabilità dell'Assicurato) e dovrà inoltre considerare la ragionevole proiezione futura della profittabilità o nel caso in cui non fosse avvenuta la Perdita e includerà anche le variazioni delle condizioni di mercato che avrebbero avuto effetto sui profitti generati.

#### **4.7. Acquisizione e costituzione di nuove società controllate**

Se, durante il Periodo Assicurativo, il Contraente acquisisce o costituisce una nuova società controllata il cui fatturato rappresenta meno del 25% del fatturato consolidato dell'Assicurato, allora la copertura della presente Polizza sarà automaticamente estesa alla nuova società controllata, con copertura attiva dalla data di acquisizione o costituzione.

Nel caso che l'inclusione in copertura non sia automatica, l'entità costituita o acquisita potrà essere considerata come una controllata coperta dalla presente Polizza per un periodo che sarà il minore tra 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione o acquisizione e la scadenza della Polizza.

Durante questo periodo l'Assicuratore può, a fronte della richiesta del Contraente e a fronte della presentazione di tutta la documentazione necessaria, acconsentire ad estendere la copertura alla controllata. Questa estensione sarà soggetta al consenso scritto da parte dell'Assicuratore il quale avrà diritto a modificare i termini e le condizioni di Polizza e/o a richiedere un premio aggiuntivo.

#### **4.8. Fusione o acquisizione della Contraente**

Se, durante il Periodo Assicurativo, una persona fisica o giuridica o più persone fisiche o giuridiche che agiscono congiuntamente:

- i. Disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della Contraente, o
- ii. Nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della Contraente; o
- iii. Sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei

- membri dell'organo di gestione della Contraente, o
- iv. Si fonde con la Contraente e quest'ultima cessa di esistere come entità autonoma,
  - v. la copertura prestata dalla presente Polizza si applicherà solamente a qualsiasi Perdita avvenuta prima della data effettiva di una delle modifiche sopra-elencate, senza alcun pregiudizio al Periodo di osservazione (se applicabile).

#### **4.9. Legge applicabile**

La presente Polizza è regolata dalle norme di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

#### **4.10. Separazione delle proposte di assicurazione**

La proposta di assicurazione sarà considerata come separata per ciascuno degli Assicurati, e in relazione alle dichiarazioni e ai dettagli forniti nella proposta, nessuna dichiarazione rilasciata o informazione posseduta da un Assicurato sarà attribuita ad alcun altro Assicurato al fine di stabilire il diritto all'indennizzo per quell'Assicurato.

#### **4.11. Periodo di osservazione**

Salvo il caso in cui abbia luogo una operazione di fusione o acquisizione dalla Contraente ai sensi dell'Art. 4.8 - Fusione o acquisizione della Contraente, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione:

- i. Automaticamente, di 60 (sessanta) giorni, qualora la presente Polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero,
- ii. Subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di osservazione da parte del Contraente ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto come specificato al punto 10 della Scheda di Polizza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Periodo Assicurativo.

Qualora si verifichi una operazione come stabilita ai sensi dell'Art. 4.8 - Fusione o acquisizione della Contraente, il Contraente potrà avere diritto ad un Periodo di osservazione di 72 (settantadue) mesi ai termini ed alle condizioni nonché a fronte del pagamento del premio aggiuntivo che saranno stabiliti dall'Assicuratore.

#### **4.12. Durata del contratto, rinnovo della copertura, recesso annuale**

Il contratto di assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028, con frazionamento annuale del premio, senza tacito rinnovo.

Alla scadenza del 31/12/2028 la Contraente si riserva la facoltà:

- di procedere con l'attivazione del rinnovo per ulteriori 12 mesi e precisamente fino al 31/12/2029 alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- di chiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea, della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società, s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Il premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che sarà conteggiato sulla base di 1/365 esimo del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

#### **4.13. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione della seguente rateizzazione:

Perfezionamento: 31.12.2026 – 31.12.2027

2° rata 31.12.2027 – 31.12.2028

Si precisa e la Società prende atto che Il Contraente per il versamento del premio di perfezionamento, dei rinnovi

ed eventuali appendici che comportino il versamento di un premio, è tenuto a versare l'importo del premio applicando una ritenuta dello 0,5%, sul premio lordo con applicazione, anche in caso di rinnovo o proroga, di un termine di mora di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione da parte della Società del documento contrattuale, corredato dalla richiesta di pagamento elaborata dalla Società stessa su propria carta intestata e da documento di tracciabilità.

La suddetta ritenuta dell'0,5% trattenuta nel corso della durata del contratto, sarà versata alla Società successivamente alla scadenza definitiva del contratto, dietro presentazione di documento riepilogativo degli importi dovuti.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società, anche per il tramite del broker.

Il premio annuo lordo è convenuto in misura fissa non regolabile e precisamente:

€ \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 l'Assicuratore da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **4.14. Revisione del prezzo**

1 - A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi offerti in gara relativi al servizio di copertura assicurativa – Cyber Risk (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività (NIC) relativo alla categoria «Assicurazioni» (ECOICOP 125) pubblicato mensilmente da ISTAT.

2 - In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. Qualora emerga l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, la Contraente, con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi, - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

3 - Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Contraente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Contraente stessa avrà diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi alla Società tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata). La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

4 - Entro 60 giorni dalla data d'efficacia del recesso, la Società dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

5 - Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

6 - In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **4.15. Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata all'Assicuratore.

#### **4.16. Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Assicuratore.

#### **4.17. Interpretazione del contratto - Clausola di Buona Fede**

Si conviene, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di Polizza, che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

Inoltre, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

#### **4.18. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.

119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **4.19. Trattamento dei dati personali**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 27 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

#### **4.20. Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **4.21. Assicurazione presso diversi assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C...

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

#### 4.22. Recesso per sinistro

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.

#### 4.23. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Alla stipulazione della polizza, e in occasione di ciascun versamento, la Società rilascerà al Contraente una quietanza di premio e un'appendice-distinta contenente i nominativi degli assicurati, con l'indicazione per ciascuno del capitale assicurato e del relativo premio.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 45 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### 4.24. Obblighi e adempimenti a carico del fornitore

1. Il fornitore prende atto dei contenuti della [Politica per la Responsabilità Sociale](#) adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "Politica per la Responsabilità Sociale" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail [SPTeam@sogei.it](mailto:SPTeam@sogei.it) il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale".

2. Il fornitore prende atto dei contenuti della Politica Ambientale (da inserire link) adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

Inoltre la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
  - a. sinistri denunciati;
  - b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d. sinistri senza seguito;
  - e. sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero a mezzo posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Il fornitore si impegna inoltre:

[OVE SIA STATO DICHIARATO IN GARA L'USO DI AI IN ESECUZIONE:

a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto;

[OVE NON SIA STATO DICHIARATO IN GARA L'USO DI AI IN ESECUZIONE:

a comunicare alla Committente la decisione, di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alla Committente, assumendone ogni

responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese.

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **4.24 bis Ulteriori obblighi del fornitore – CCNL**

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione dell/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i \_\_\_\_\_ <inserire in sede di stipula il/i CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente>.

2. Nell'ipotesi in cui il Fornitore o nel caso di RTI/Consorzi, un'impresa del RTI/Consorzio, sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente <nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità>. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.]

3. Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre): Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente (nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti) una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non sono tenute al rispetto degli obblighi imposti dalla L n. 68/1999, in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, devono rendere specifica dichiarazione specificando per ciascun dipendente escluso, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro; la dichiarazione dovrà altresì precisare l'assenza o presenza delle sopra citate sanzioni.

La documentazione di cui sopra, corredata ove previsto, dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.

4. Nell'ipotesi in cui il Fornitore o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui ai precedenti commi 2 e 3 (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre) la/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i, sarà/anno pubblicata/e sul profilo della Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti dell'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3.

#### **4.25. Clausola intermediari**

Si conviene quanto segue:

##### **A) Affidamento e gestione del contratto**

Per l'assistenza nella presente procedura, Sogei Spa si è avvalsa e di avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di GBSAPRI Spa, di seguito definito Broker, con sede operativa in Roma – Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 Roma pec: gbsapri@legalmail.it; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti dal broker per conto di Sogei Spa.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta dalla Società stessa al Contraente/Assicurato.

Si precisa che per la presente polizza i pagamenti dei premi avverranno direttamente a favore della Società e nei termini stabili all'art. 4.13 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia". Qualora, previa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato alla Società, il pagamento del premio avvenisse tramite il Broker, la Società dichiara che quest'ultimo è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società dovrà pertanto comunicare il nominativo e il/i recapito/i di un Referente del Servizio, dipendente della Società, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Broker.

## **B) Remunerazione del Broker e premio di polizza**

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel contratto di "Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per Sogei S.p.A." repertorio n° NRXA250137 del 01/09/2025. In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della Società.
- La Società/e aggiudicataria si impegna/no a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti il presente contratto, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa
- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

## **4.26. Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione**

1. La Società prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012, e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. La Società si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it), nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. La Società, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, la Società dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di

intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

6. La Società si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **4.27. Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

#### **4.27 bis Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile del contratto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e/o dalla Amministrazione.
6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se

del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 11, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **4.27 ter Obblighi di riservatezza**

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:

#### **4.27 quater Pendenza di ricorso giurisdizionale**

Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

#### **4.28. Clausole vessatorie**

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

#### **4.29. Garanzia definitiva**

1. La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Sogei ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. particolare, la Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Sogei può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Sogei conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Sogei verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Sogei in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Sogei la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Sogei il valore dello svincolo. La Sogei si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.
11. La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Sogei, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **4.30. Divieto di Cessione del contratto e cessione del credito**

1. È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

#### **4.31. Subappalto**

< se il subappalto è dichiarato, inserire:

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale

esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 119 comma 2, terzo periodo del Codice, né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività che essa o i suoi subappaltatori eseguirà: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

3. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente dell'intervenuta risoluzione.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.

6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.

7. Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, il subappaltatore è tenuto ad applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Committente e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'Impresa è responsabile in solido nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

10. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della

sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice.
13. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.
14. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposte al subappaltatore.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
17. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
18. Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del precedente comma 17 del presente articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto negli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis) del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
20. Si precisa che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa>.
21. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
22. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.  
< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è dichiarato, inserire:  
La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **4.32. Incompatibilità**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

#### **4.33. Risoluzione**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, la Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del Codice;
  - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento

ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

d) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";

f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;

g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

h) nei casi di cui agli articoli: "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Subappalto", "Risoluzione", "Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione";

i) ove esistente, nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità;

j) nei casi di cui all'art. 2 dell'Allegato Security.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

b) <nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.>

3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e; 2) del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Committente eserciterà la potestà risolutiva previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. La Committente formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto.

6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
11. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

#### **4.34. Clausola Di Restrizione Dell'ambito di Applicazione Territoriale**

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o altra prestazione garantita dalla polizza per qualsiasi:

- ente o persona giuridica organizzati, costituiti, registrati, stabiliti o aventi sede in un'Area Specifica;
- persona fisica residente o situata in un'Area Specifica;
- pretesa, azione, causa o procedimento promossi o perseguiti in un'Area Specifica;
- perdita, furto, danno, perdita d'uso, criptaggio, interruzione delle operazioni o della disponibilità, o distruzione di qualsiasi proprietà (materiale o immateriale) situata in un'Area Specifica, incluso, ma non limitato a, qualsiasi sistema informatico, dati, denaro o titoli situati in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o la Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i suoi territori comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni (c.d. Sanctions Limitations Exclusion Clause e simili).

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa clausola, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa clausola non saranno influenzate.

## SEZIONE 5 - NOTIFICA E GESTIONE DEI SINISTRI

Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutte le sezioni della Polizza.

### 5.1. Notifica di una Perdita

L'Assicurato dovrà dare notizia all'Assicuratore nel più breve tempo possibile dopo che ne sia venuto per la prima volta a conoscenza di:

- i. Qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile);
- ii. Qualunque Perdita, diversa da una Richiesta di risarcimento, scoperta durante il Periodo Assicurativo.

Qualunque Impatto finanziario risultante da una singola Perdita o da una serie di Perdite consequenziali dovrà essere allocato al Periodo Assicurativo durante il quale la prima Perdita è stata notificata all'Assicuratore.

Tutte le Perdite derivanti o attribuibili a qualunque unica fonte o causa costituiranno una singola Perdita sotto la presente Polizza.

Se durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile) un Assicurato viene a conoscenza per la prima volta di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento o una Perdita, potrà notificare per iscritto tali fatti o circostanze all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno una stima, ove possibile, del potenziale Impatto finanziario.

Se l'Assicurato dà notizia all'Assicuratore di una qualunque Perdita originata da un fatto o circostanza presunti dal precedente fatto o circostanza notificati, allora, qualunque successiva Richiesta di risarcimento rivolta contro l'Assicurato o qualunque Perdita sarà considerata come rivolta contro l'Assicurato, durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile), e riportata all'Assicuratore allo stesso tempo della Perdita prima notificata.

### 5.2. Gestione della perdita

L'Assicurato ha diritto, previo consenso scritto da parte dell'Assicuratore, di mantenere o nominare un qualsiasi consulente o avvocato per rappresentare i suoi interessi.

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'Assicuratore stesso.

L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa.

Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore.

### **5.3. Accordo/transazione**

L'Assicurato si riserva il diritto di accordarsi con qualunque reclamante o suo beneficiario. Tuttavia, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

### **5.4. Mitigazione di una Perdita**

Qualora si verifichi una Perdita, l'Assicurato dovrà immediatamente intraprendere tutte le misure precauzionali necessarie e ragionevoli volte a limitarne l'impatto finanziario. Tali Costi e Spese saranno a carico dell'Assicuratore secondo quanto previsto all'Art. 1.1.2 - Costi e Spese.

### **5.5. Surroga e rivalsa**

Qualora venga eseguito un pagamento ai sensi della presente Polizza in relazione a una Perdita, l'Assicuratore sarà surrogato in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato (sia che l'Assicurato sia stato o meno interamente risarcito della Perdita effettiva). L'Assicurato fornirà all'Assicuratore tutta la ragionevole assistenza e collaborazione in tal senso, e non dovrà pregiudicare in alcun modo i diritti di rivalsa dell'Assicuratore.

Eventuali importi recuperati in eccesso rispetto all'indennizzo totale versato dall'Assicuratore ai sensi della presente Polizza (dedotti i costi di recupero) dovranno essere restituiti all'Assicurato.

L'Assicuratore non dovrà esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato fatto salvo in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

### **5.6. Pagamento della Perdita**

La Perdita deve essere pagata nel paese in cui si è verificata. Se non è possibile, l'indennizzo deve essere effettuato al Contraente:

- per il rimborso all'Assicurato dell'impatto finanziario: alla data di pagamento da parte dell'Assicurato,
- per il pagamento anticipato da parte dell'Assicuratore dell'impatto finanziario: alla data di pagamento da parte dell'Assicuratore.

## SEZIONE 6 – PREMIO ANNUO LORDO

Il premio annuo è così determinato

| Rif.              | Garanzia                                    | Premio annuo imponibile | Tasse | Premi annuo lordo |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| Sez. 1 – Art. 1.1 | Copertura danni propri                      |                         |       |                   |
| Sez. 1 – Art. 1.2 | Copertura della Responsabilità civile cyber |                         |       |                   |
| <b>TOTALE</b>     |                                             |                         |       |                   |

## RECLAMI

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service)

### 1) Alla Compagnia

Possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri, I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:

.....  
Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante,

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

### 2) All'IVASS

Possono essere indirizzati i reclami:

a) Aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi.

b) Nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 00187 ROMA, fax + 0642133206, o via pec al seguente indirizzo: tutelaconsumatore@pec.ivass.it corredando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

### 3) All'autorità di vigilanza dello Stato di Origine della Compagnia

I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia secondo le modalità previste da detta autorità:

.....  
Secondo le modalità previste dalla stessa sul sito internet .....

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato Membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'Ivass, rivolgersi direttamente al sistema estero competente-individuabile al sito [www.ec.europa.eu/fin-net-](http://www.ec.europa.eu/fin-net-) e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

**L'Assicuratore**

**Il Contraente**